



# COMUNE DI TAVERNOLA BERGAMASCA

## PROVINCIA DI BERGAMO

Codice Ente	<b>10215</b>
DELIBERAZIONE N. <b>10</b>	
in data: <b>27.03.2019</b>	

### VERBALE DI DELIBERAZIONE

### DEL CONSIGLIO COMUNALE

#### ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

**OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) QUALE COMPONENTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - ANNO 2019**

L'anno **duemiladiciannove** addi **ventisette** del mese di **marzo** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - COLOSIO FILIPPO	P
2 - CANCELLI SERGIO	P
3 - PEZZOTTI IORIS DANILO	P
4 - COLOSIO ALESSANDRO	P
5 - FORESTI ENRICO ANDREA	P
6 - FENAROLI PASQUALE	P
7 - FENAROLI DAVIDE	P
8 - POLINI ELISA	P
9 - CONSOLI ALBERTO	A
10 - FENAROLI ANGELO	P
11 - MATTEO SOROSINA	P

Totale presenti **10**

Totale assenti **1**

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale **DOTT. NUNZIO PANTO'** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **SIG. FILIPPO COLOSIO** - Sindaco - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. **4** dell'Ordine del Giorno.

L'Assessore Fenaroli illustra il punto all'ordine del giorno, non essendoci alcun intervento, il Sindaco pone in votazione il presente punto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che:

- ai sensi dell'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/00), gli Enti locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di Previsione per l'anno successivo;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato sulla G.U. n. 292 del 17.12.2018, che dispone il differimento dei termini di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali al 28 febbraio 2019;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 02.02.2019, che dispone l'ulteriore differimento dei termini di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali al 31 marzo 2019;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, dispone che l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorrono dalla data di pubblicazione degli stessi nello specifico sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

**VISTO** l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata all'annualità 2012;

**VISTO** il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta Municipale Propria;

**VISTO** l'art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo contestualmente la riserva statale relativamente alle altre categorie di immobili;

**VISTO** l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

**VISTO** l'art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha sancito la facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (mentre per questa specifica categoria è esclusa la possibilità di diminuire l'aliquota, in considerazione della riserva statale);

**VISTO** l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

**VISTO** l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, con la facoltà per i Comuni di disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

**VISTO** l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**VISTO** il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che recita:

“Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011”;

**VISTO** il comma 679 dell'art. 1 della Legge n. 190 del 23.12.2014 (legge di stabilità 2015) che conferma anche per l'anno 2015 l'efficacia del disposto del comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) innanzi descritto;

**VISTO** altresì che risultano esenti ai fini IMU le abitazioni principali, escluse quelle classificate al catasto nelle categorie A/1-A/8-A/9, e le relative pertinenze, i terreni agricoli ricadenti in comuni montani e collinari e i fabbricati rurali strumentali;

**PRESO ATTO** della principale novità ai fini IMU introdotta dalla Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità anno 2016) a decorrere dall'annualità 2016:

- *E' ridotto del 50% il valore imponibile ai fini IMU delle unità immobiliari, fatta eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile abitativo in Italia e risieda anagraficamente*

avente ad oggetto: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) QUALE COMPONENTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - ANNO 2019

*nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;*

**VISTO** l'articolo 1, comma 37 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 di modifica dell'art.1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato come modificato dalla Legge di Bilancio - il quale, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, stabilisce per gli anni 2016, 2017 e 2018 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, e che la predetta sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;

**CONSIDERATO** che nella legge di stabilità 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145 - G.U. 31 dicembre 2018, n. 302 - S.O. n. 62) non è previsto il blocco delle aliquote e tariffe dei tributi locali, consentendo conseguentemente agli enti locali di incrementare dal 2019 le medesime, entro i limiti stabiliti dalle normative di riferimento;

**RILEVATO CHE** per l'anno 2019 risulta possibile aumentare tariffe e aliquote dei tributi comunali;

**VISTI:**

- il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 08.09.2014, esecutiva;
- la modifica del Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvata con deliberazione consiliare n. 9 del 27.03.2019;

**RITENUTO** di confermare per l'esercizio finanziario 2019 le aliquote IMU e le relative detrazioni nelle seguenti misure:

- 1) aliquota ordinaria del **7,1 per mille**;
- 2) aliquota per abitazioni principali di categoria catastale A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze del **4 per mille**;
- 3) **aliquota per fabbricati di categoria catastale "D" del 10,6 per mille, di cui il 7,6 per mille di riserva statale**;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 06.03.2019, con cui sono state confermate per l'anno 2019 le aliquote e la detrazione IMU già vigenti per l'annualità 2018;

**RITENUTO** di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l'attuazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTI** i pareri favorevoli dei Responsabili di Servizio, espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 267/2000 ed il D.Lgs. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento di contabilità;

CON VOTI FAVOREVOLI N. 8, nessun CONTRARIO E ASTENUTI N. 2 (Fenaroli Angelo e Sorosina Matteo), espressi nei modi e nelle forme di legge,

**DELIBERA**

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di confermare per l'anno 2019 le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria, quale componente della IUC, nelle misure esposte nella seguente tabella:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA
Aliquota ordinaria	7,1 per mille
Abitazioni principali, escluse quelle di categoria catastale A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze	ESENTI
Aliquota per abitazioni principali di categoria catastale A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze	4,0 per mille
Aliquota per fabbricati di categoria catastale "D"	10,6 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	ESENTI
Detrazione d'imposta per: abitazioni principali di categoria catastale A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze	€ 200,00

Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2019;

Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima

avente ad oggetto: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) QUALE COMPONENTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - ANNO 2019

consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Di delegare il Responsabile del Tributo ad espletare gli adempimenti previsti dall'art. 10, comma 4, lettera b), del D.L. 35/2013, ai fini della pubblicazione della presente delibera nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Di dare atto che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, atto amministrativo come di seguito descritto: "*CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) QUALE COMPONENTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - ANNO 2019*" e che al competente Responsabile di Servizio sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali;

Di trasmettere copia della presente al Responsabile del SERVIZIO FINANZIARIO per l'attuazione del presente provvedimento;

Di dare atto che il Responsabile del procedimento è la Rag. Mariangela Vitali;

e a seguito di separata votazione

CON VOTI FAVOREVOLI N. 10, nessun CONTRARIO e nessun ASTENUTO, espressi nei modi e nelle forme di legge,

## **DELIBERA**

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

\*\*\*\*\*

### **Pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000**

#### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

##### **FAVOREVOLE**

Il Responsabile del  
SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Rag. Mariangela Vitali

#### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

##### **FAVOREVOLE**

Il Responsabile del  
SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Rag. Mariangela Vitali

Il presente verbale di deliberazione viene letto e sottoscritto come segue:

**IL SINDACO**  
**F.to SIG. FILIPPO COLOSIO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to DOTT. NUNZIO PANTO'**

---

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N.           Reg. pubbl.

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, è stata affissa in data odierna all'albo pretorio on line di questo Comune ove rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Addì,

Il Messo Comunale  
F.to Cinzia Patelli

---

### COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si dà atto che della presente deliberazione è stata data comunicazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 con nota prot. n.    0           del   . .           , giorno di pubblicazione all'albo on line.

Addì,

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to DOTT. NUNZIO PANTO'**

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott. Nunzio Pantò**

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesposta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio on line del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva a decorrere dal           .

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**DOTT. NUNZIO PANTO'**

---